



Circolare n. 11/2025 RG

Roma, 25 marzo 2025

Alle Organizzazioni territoriali

Alle imprese associate

OGGETTO: Circolare congiunta INL e Conferenza Regioni e P.A. del 04/03/2025 - Chiarimenti su applicazione Direttiva Macchine

A distanza di quasi 29 anni dal recepimento della Direttiva Macchine (89/392/CE) da parte del DPR 459/96, in vigore il 21/09/1996, l'Ispettorato nazionale del lavoro e la Conferenza delle Regioni e province autonome hanno rilevato la necessità di tornare sull'argomento.

Da allora si sono susseguiti analoghi provvedimenti, dalla Direttiva 2006/42/CE al nuovo "Regolamento Macchine" 2023/1230 che, per quanto già emanato, entrerà in vigore il 20/01/2027.

La direttiva si applica alle macchine o, per esclusione, a che tutto ciò che non è riconducibile ad attrezzi a mano, a autoveicoli o ai "trattori agricoli o forestali": ogni altro strumento di lavoro, non azionato dalla forza muscolare, rientra nel concetto di macchina.

Il rispetto della direttiva presuppone che la macchina sia stata oggetto di valutazione dei rischi da parte del costruttore, sia dotata del "manuale CE" che ne riassume le caratteristiche, di una dichiarazione di conformità e del bollino CE che ne consente l'immediata identificazione.

Le macchine già in uso alla data del 21/09/1996 possono continuare ad essere utilizzate a condizione che il datore di lavoro le abbia adeguate alle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato V al Testo Unico di cui al D. Lgs. 81/2008.

Nel tempo si è diffusa la prassi, per le macchine non marcate CE, di affidarsi ad un tecnico che ricostituisca la documentazione prevista dalla direttiva oppure che attesti, alla luce della sua capacità professionale, che la macchina risponde alle caratteristiche indicate nell'Allegato V.

Con i recenti chiarimenti, INL e Conferenza delle regioni e P.A. hanno specificato che la procedura descritta non è obbligatoria: in sede di ispezione si deve verificare soltanto che la macchina sia stata adeguata alle prescrizioni di sicurezza indicate nell'Allegato V.

Tale obbligo rientra fra le competenze primarie del datore di lavoro: l'art. 71 del Testo Unico prevede che lo stesso debba mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70, come stabilito dal predetto Allegato V.

E' quindi il datore di lavoro che deve verificare la rispondenza delle macchine affidate ai lavoratori: una eventuale perizia, ancorché redatta da un tecnico abilitato, lo può soccorrere sul piano tecnico ma non lo esonera dalle sue responsabilità.

Anche l'eventuale predisposizione di un manuale di uso e manutenzione – che pure rientra negli obblighi documentali del costruttore della macchina marcata CE – non è compresa fra i compiti del datore di lavoro per le macchine di vecchia costruzione.

Il manuale può essere un utile strumento di consultazione, specie se la tecnologia su cui è stata impostata a suo tempo la macchina è superata dal progresso tecnico; può inoltre essere utile per l'addestramento degli operatori, ma non rientra fra gli obblighi del datore di lavoro.

Di conseguenza la mancanza di una perizia o relazione tecnica che dir si voglia, oppure la mancata redazione di un manuale di uso e manutenzione, non configurano una violazione degli obblighi a carico del datore di lavoro e non possono essere oggetto di contestazione.

Cordiali saluti



Ufficio tecnico CAIAGROMECC